

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

VERA VITA OBIETTIVO ITALIA

Art. 1) - Denominazione

Vera Vita S.p.A. (di seguito Società) ha costituito e gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrati separatamente dalle altre attività della Società stessa - denominato "VERA VITA OBIETTIVO ITALIA" (di seguito Fondo o Fondo interno), caratterizzato da specifici obiettivi e limiti di investimento, come precisato ai successivi Art. 2) e Art. 3).

Il Fondo è espresso in quote di ugual valore ed è denominato in Euro.

Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Regolamento del Fondo è parte integrante delle Condizioni Contrattuali.

Art. 2) - Obiettivi e caratteristiche del Fondo

Il Fondo è di tipo bilanciato obbligazionario ad accumulazione dei proventi e persegue l'obiettivo di incrementare, nel medio termine, il suo rendimento rispetto ad un parametro di riferimento oggettivo (benchmark) attraverso l'investimento in un portafoglio di selezionate attività finanziarie trattate nei principali mercati internazionali.

Il benchmark di riferimento è composto dai seguenti indici di mercato:

- 25% FTSE Mib Mid Cap;
- 10% FTSE Mib;
- 20% JPM EMU Bond IG - Unhedged EUR;
- 45% BOFA M.L. Italy Corp 1-5 yr EUR Custom Index.

Il Fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio-alto.

Non è contemplata alcuna garanzia di restituzione del capitale.

La Società può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Società che opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite.

Art. 3) - Criteri e limiti di investimenti

Il Fondo investe in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio in misura significativa; in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di debito governativi e sovranazionali in misura contenuta e corporate in misura prevalente; in strumenti monetari in misura residuale. Le quote e/o azioni di OICR possono essere assoggettati e non assoggettati alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea (rispettivamente c.d. armonizzati e non armonizzati); l'investimento in quote e/o azioni di OICR non armonizzati avviene comunque in misura residuale.

Tali strumenti finanziari sono denominati in Euro e, in misura residuale, in divisa diversa dall'Euro.

Possono essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalla normativa vigente, a condizione che tale scelta di investimento sia finalizzata ad una gestione efficace del portafoglio ed alla copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo, e che detti strumenti derivati siano scambiati su mercati regolamentati ovvero che la controparte sia un intermediario finanziario autorizzato.

La Società potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Società stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Società stessa. Inoltre, il Fondo Interno potrà effettuare investimenti in quote di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società ("OICR collegati"). Gli altri strumenti finanziari sopra richiamati, possono essere promossi, istituiti o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società. Tali investimenti potranno essere presenti in misura residuale.

L'area geografica di riferimento degli investimenti è l'Area Euro ed in particolare l'Italia.

Art. 4) - Spese ed oneri a carico del Fondo

Sono a carico del Fondo:

- a) la commissione di gestione, pari alla percentuale annua del 1,50%, calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione e prelevata trimestralmente;
- b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari ed ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo;
- c) le spese di revisione e certificazione del rendiconto del Fondo, contabilizzate pro-rata temporis;
- d) le imposte e tasse relative alla gestione del Fondo;
- e) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo;
- f) le spese di pubblicazione del valore delle quote del Fondo.

In particolare, l'investimento in OICR è gravato da specifiche commissioni di gestione la cui incidenza annua, in percentuale del relativo patrimonio, non supera il 3,00%. Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperformance, nella misura massima del 30,00%; il Fondo investe in OICR che non sono gravati da oneri di ingresso e di uscita.

Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere le commissioni di gestione massime di cui sopra, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.

Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione fra le attività del Fondo.

Art. 5) - Valore complessivo netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività.

La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera l'evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
- per la valorizzazione dei principali attivi si fa riferimento:
 - per le quote e/o azioni di OICR, alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a quello di riferimento, così come definito al successivo Art. 6);
 - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
 - per i titoli quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo Art. 6);
 - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari;
- il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri, specificati al precedente Art.4), maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.

Art. 6) - Valore unitario delle quote, data di valorizzazione e giorno di riferimento

Il valore unitario di ogni quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Società stessa successivo al Lunedì di ogni settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 5), per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto Lunedì (giorno di riferimento).

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

È fissato un valore iniziale delle quote pari a EUR 10,00.

Il valore unitario delle quote unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento) vengono pubblicati il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

In caso di cambiamento del quotidiano, la Società provvede a darne tempestiva comunicazione ai Contraenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura dei mercati regolamentati, il valore unitario delle quote non potesse essere valorizzato in relazione al suddetto giorno di riferimento, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario delle quote del giorno in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione. La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell'attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Art. 7) - Rendiconto annuale della gestione e certificazione

Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio - coincidente con l'anno solare - la Società redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo.

Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo previsto dalla legge, la quale dovrà esprimere - con un'apposita relazione - un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 8) - Liquidazione, incorporazione/fusione o scissione del Fondo. Modifiche al Regolamento

La Società può effettuare le seguenti operazioni se opportune nell'interesse dei Contraenti:

- a) coinvolgere il Fondo in operazioni di scissione del Fondo oppure procedere a incorporazione o fusione dello stesso con altri Fondi interni della Società che abbiano caratteristiche simili, qualora si giudichi il Fondo stesso non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari, o per motivi di adeguatezza dimensionale o di efficienza gestionale;
- b) liquidare il Fondo previo passaggio dei contratti collegati ad altro Fondo interno della Società che abbia caratteristiche simili.

Almeno 60 giorni prima della data stabilita per le suddette operazioni, la Società ne dà preavviso ai Contraenti dei contratti collegati ai Fondi coinvolti, fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle suddette operazioni - così come quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria, oppure giudicate opportune dalla Società a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per gli Assicurati - sono comunicate a ciascun Contraente preventivamente nei termini della normativa vigente.

In caso di modifiche - diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria - che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento, i Contraenti hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il riscatto totale delle quote, senza applicazione delle commissioni eventualmente previste.